



BANCA D'ITALIA

## UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

COMUNICAZIONE DELLA UIF DEL 15 FEBBRAIO 2010

**SCHEMI DI COMPORTAMENTI ANOMALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 7, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 231 DEL 2007. OPERATIVITA' CONNESSA CON IL RISCHIO DI FRODE ALL'IVA INTRACOMUNITARIA.**

Il fenomeno della frode all'IVA intracomunitaria consente, attraverso condotte anche penalmente rilevanti (quali l'emissione di fatture per operazioni inesistenti o le dichiarazioni fraudolente mediante utilizzo di fatture false), di sottrarre ingenti risorse finanziarie all'erario e di assicurare notevoli profitti alle organizzazioni criminali <sup>(1)</sup>.

La frode è realizzata da entità spesso prive di effettiva organizzazione o consistenza economica (cd. *missing trader*), anche interposte (c.d. imprese "cuscinetto" o *buffer*), talora create *ad hoc* e successivamente chiuse ovvero costituite in Stati caratterizzati da sistemi normativi carenti dal punto di vista della regolamentazione e dei controlli.

Tali soggetti, sfruttando il principio comunitario di tassazione IVA nello Stato di destinazione del bene, per le operazioni effettuate tra imprese, acquistano beni senza IVA da un soggetto residente in un diverso Stato UE e li rivendono con IVA a un soggetto nazionale, a prezzi più bassi della media di mercato e senza riversare l'imposta incassata all'erario. I beni possono quindi confluire nel mercato al consumo nazionale oppure, dopo diversi passaggi, essere rivenduti al primo cedente, residente in altro Stato UE, seguendo uno schema circolare ("frode carosello")<sup>(2)</sup>.

Dal punto di vista merceologico, la frode può riguardare qualsiasi tipologia di prodotto. E' stato comunque riscontrato che risulta maggiormente frequente nel commercio di beni a contenuto tecnologico, di autoveicoli e in generale di beni agevolmente trasportabili e di largo consumo (ad esempio, prodotti informatici, telefoni cellulari, elettrodomestici), venduti su

---

<sup>1</sup> Il fenomeno è da tempo all'attenzione delle autorità impegnate nel contrasto al riciclaggio (cfr. Rapporto del GAFI "Laundering the proceeds of vat carousel fraud" del 23.2.2007).

<sup>2</sup> E' anche possibile che i beni vengano importati da paesi extra-UE, per poi essere rivenduti a imprese nazionali o comunitarie.

ampi mercati. Più di recente gli schemi fraudolenti si sono estesi ai servizi o alle attività miste (beni e servizi).

In relazione a quanto precede, è opportuno richiamare gli intermediari bancari e finanziari e i professionisti a un costante e attento monitoraggio delle transazioni relative ai soggetti operanti nei settori commerciali che presentano le caratteristiche indicate, con particolare riguardo alla costituzione e liquidazione delle imprese, nonché all'apertura, gestione e chiusura dei conti alle stesse intestati, specie se l'operatività è concentrata all'estero, dal lato degli acquisti o delle cessioni.

Per agevolare tali valutazioni, si fornisce - ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. n. 231/2007 - l'allegato schema operativo, elaborato sulla base dell'analisi finanziaria effettuata su operazioni segnalate per il sospetto di frode all'IVA intracomunitaria.

Lo schema operativo descrive possibili anomalie soggettive e oggettive riconducibili al suddetto fenomeno criminoso, rilevabili soprattutto dagli intermediari bancari, attraverso la verifica della congruità dei volumi e della frequenza delle transazioni con l'attività economica svolta dal cliente. Nella valutazione assumono centralità le informazioni riguardanti gli assetti costitutivi e proprietari dell'impresa e la documentazione attestante le finalità economiche sottostanti alle transazioni.

Si rammenta che ai fini del corretto adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, da un lato, non è necessario che ricorrano contemporaneamente tutti i comportamenti descritti nello schema operativo; dall'altro lato, la mera ricorrenza di singoli comportamenti descritti nello schema non è motivo di per sé sufficiente per procedere alla segnalazione.

Qualora emergano operazioni sospette riconducibili al fenomeno descritto, è necessario segnalarle con la massima tempestività.

Sarà cura dei soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, diffondere le indicazioni operative fra il personale e i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni sospette.

## ***Allegato***

### ***Operatività connessa con il rischio di frode all'IVA intracomunitaria***

#### *Sotto il profilo soggettivo*

- imprese in precedenza non operative, ovvero di recente costituzione, operanti in settori economici interessati dalla movimentazione di elevati flussi finanziari (ad esempio, il commercio di autoveicoli o di beni di largo consumo, quali i computer e i telefoni cellulari, nonché beni alimentari);
- imprese con capitale non superiore ai limiti minimi previsti, prive di unità operative (impianti, depositi, magazzini, esercizi aperti al pubblico) ovvero aventi sede in paesi a regime fiscalmente privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio;
- imprese che, di norma, non chiedono affidamenti né sono titolari di altre attività finanziarie presso l'intermediario;
- imprese i cui soci o amministratori risultano di dubbio profilo reputazionale per precedenti penali, anche a carico di soggetti notoriamente contigui ai medesimi, ovvero sono gravati da procedure pregresse pregiudizievoli (quali protesti, fallimenti, ecc.) o risultano nullatenenti o irreperibili;
- imprese che presentano documentazione, all'atto dell'apertura del rapporto o dell'operazione, che appare falsa o contraffatta o comunque non riconducibile all'attività commerciale svolta;
- imprese che risultano cedute ovvero cessate poco tempo dopo la loro costituzione

#### *Sotto il profilo oggettivo*

- vorticoso movimentazione del conto caratterizzata da flussi d'importo molto rilevante in un ristretto periodo di tempo;
- movimentazione del conto caratterizzata prevalentemente da ricezioni o trasferimenti di fondi da/verso l'estero per importi elevati;
- accrediti di assegni o bonifici di importo ingente disposti da operatori nazionali, ai quali fanno contestualmente seguito trasferimenti, tramite assegni o bonifici, verso altri Paesi della UE o verso paesi extra-UE;
- flussi in entrata contestualmente seguiti da trasferimenti di fondi privi di apparente giustificazione commerciale, in favore di altre società che non sembrano collegabili all'attività svolta dal cliente;
- giri di fondi per importi ingenti effettuati fra imprese riconducibili ai medesimi soggetti;
- giri di fondi intercorsi per importi significativi con soci, specie se residenti o aventi sede in paesi a regime

fiscalmente privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio;

- cessione a terzi, a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato, di beni a contenuto tecnologico, di autoveicoli e in generale di beni agevolmente trasportabili e di largo consumo;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di una sola impresa cliente o di un numero molto limitato d'impresе clienti;
- movimentazione priva di addebiti per forniture (luce, gas, acqua), tributi (soprattutto versamenti IVA), previdenza sociale, o comunque caratterizzata da addebiti della specie in misura insignificante in rapporto ai volumi movimentati.